



**MONZA  
E BRIANZA**

**ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI**



**ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA**

# **Il regolamento per la formazione professionale continua**

**Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Monza e della Brianza**

**Associazione culturale dottori commercialisti,  
ragionieri commercialisti ed esperti contabili  
di Monza e Brianza**

***Monza, 14 novembre 2008***

## Esiste una disciplina che consenta uniformità di trattamento tra i diversi Ordini?

L'obbligo formativo è previsto dagli artt. 12 e 29 del dlgs 139/2005 che disciplina la professione e dall'art. 8 del Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008.

(continua)



MONZA  
E BRIANZA

O  
D  
C  
E  
C



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

# Esiste una disciplina che consenta uniformità di trattamento tra i diversi Ordini?

(segue)

Sulla base del dlgs 139/2005 sono stati emanati il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008), le Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008), l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008) le Norme di applicazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative (circ. Cndcec n. 8 del 25 febbraio 2008)



MONZA  
E BRIANZA

O  
D  
C  
E  
C

(continua)



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

# Esiste una disciplina che consenta uniformità di trattamento tra i diversi Ordini?

(segue)

In adempimento a quanto previsto nei provvedimenti sopra indicati, l'Ordine di Monza e della Brianza in data 16 giugno 2008 ha adottato un proprio Regolamento, entrato in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione.

(continua)



MONZA  
E BRIANZA

O  
D  
C  
E  
C



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

# Esiste una disciplina che consenta uniformità di trattamento tra i diversi Ordini?

(segue)

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 5 novembre ultimo scorso ha deliberato una modifica del Regolamento per la formazione professionale continua, comunicata con l'informativa 64/08 del 6 novembre tempestivamente recepita dal Consiglio dell'Ordine di Monza e della Brianza nel proprio Regolamento nella seduta del 10 novembre 2008



MONZA  
E BRIANZA

O  
D  
C  
E  
C



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
MONZA E BRIANZA

# Quali attività sono riconosciute per la maturazione dei crediti formativi?

«Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.» (art. 7 reg. ). A tal fine hanno rilevanza:

- a) partecipazione a eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
- b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. 139/2005;
- c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del Regolamento.



## Quali eventi formativi sono riconosciuti al fine della maturazione dei crediti formativi?

Stante la rilevanza che la circoscrizione territoriale riveste nell'Ordinamento professionale, gli eventi formativi devono essere inseriti nel programma dell'Ordine nel cui territorio si svolgono. Dal punto di vista del professionista, invece, l'iscritto può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale o inseriti tra gli eventi accreditati direttamente dal Consiglio Nazionale stesso.



# L'Ordine riconosce la formazione fatta presso enti terzi?

L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti negli albi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti (art. 6 reg.). Il Consiglio dell'Ordine di Monza e della Brianza, nell'ambito di questo quadro normativo, ha attentamente e lungamente discusso gli aspetti relativi alla Fpc e ha deliberato che la stessa, costituisca una scuola di formazione propria dell'Ordine rivolta agli iscritti e pertanto coordinamento e gestione della stessa spettino esclusivamente all'Ordine stesso (art. 2 reg).



(continua)

# L'Ordine riconosce la formazione fatta presso enti terzi?

(segue)

*Per garantire la qualità e la coerenza dell'offerta con la disciplina Fpc ed evitare come in altri ambiti territoriali l'innescò di una logica di mero business contrapposta a un sistema al servizio del cittadino e del professionista, il Consiglio ha ritenuto opportuno agire attraverso la collaborazione diretta ed esclusiva con l'Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.*

*Ciò non toglie che il Consiglio stesso si sia reso disponibile a valutare, come già successo negli scorsi anni, qualsiasi evento proposto da qualsiasi terzo che risponda alle linee guida approvate dal Consiglio stesso e recepite nel regolamento (art. 9 reg.).*



# È possibile frequentare solo parte di una lezione?

Ai fini del riconoscimento dei crediti attribuiti alle iniziative organizzate dall'Ordine e dall'Associazione (art. 10), la partecipazione dovrà avere durata non inferiore al 50% del tempo previsto per l'iniziativa, con le eccezioni di seguito riportate.

L'ingresso deve avvenire entro  $\frac{1}{4}$  d'ora dall'inizio effettivo della iniziativa culturale e l'uscita non deve avvenire prima di  $\frac{1}{4}$  d'ora dalla fine della stessa (i quarti d'ora non sono cumulabili all'inizio o alla fine); in caso di mancato rispetto dei "quarti d'ora di tolleranza", il partecipante non ha titolo per l'attribuzione dei crediti per la relativa ora di frequenza; per le riunioni culturali di 2 ore è concesso solo un  $\frac{1}{4}$  d'ora dall'inizio effettivo o prima della fine; se l'iniziativa prevede il dibattito finale, per fine effettiva si intende l'inizio del dibattito inteso come parte conclusiva e non rilevante dell'iniziativa (sono escluse le iniziative che prevedono più di 1 ora di risposte ai quesiti); Per quanto concerne i corsi (iniziative costituite da una serie di incontri in giornate differenti) l'assenza da qualche lezione farà ridurre i crediti maturati in misura proporzionale.

(continua)



# È possibile frequentare solo parte di una lezione?

(segue) Ecco alcuni esempi.

Iniziativa di 4 ore  
dalle ore 14.00 alle 18.00

ora entrata	ora uscita	cfp riconosciuti
14.00	18.00	4
14.15	17.45	4
14.00	17.00	3
14.00	16.45	2
14.00	15.00	0
14.15	16.00	0

Iniziativa di 2 ore  
dalle 21.00 alle 23.00

ora entrata	ora uscita	cfp riconosciuti
21.00	23.00	2
21.15	22.45	2
21.00	22.45	2
21.00	22.30	1
21.00	22.00	1
21.15	22.00	0



# Che cosa succede se mi iscrivo a un convegno gratuito e non partecipo senza disdire?

*Al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà disattivato l'account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell'anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma formativo dell'Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail che giunga alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell'evento stesso. L'account sarà riattivato solo dopo richiesta dell'interessato previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell'Ordine in 50 euro.*



## Come si calcolano i trienni formativi?

Il triennio formativo attualmente in corso, iniziato il 1° gennaio 2008, avrà termine il 31 dicembre 2010 (art. 4 reg.). I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali, si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio formativo. In questo caso, dal computo dei 90 cfp previsti per il triennio, dovranno essere sottratti 30 cfp per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo. Questo significa, ad esempio, che se l'obbligo formativo decorre dal terzo anno del triennio, l'iscritto dovrà maturare nell'arco dell'anno almeno 30 crediti formativi (non 20).



# Come si calcolano i crediti formativi necessari?

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe o l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali (art. 5 reg.) Ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo, l'arco temporale di riferimento è il triennio formativo.



# Come si calcolano i crediti formativi necessari?

(segue)

Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 30 crediti formativi, i crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. Questo significa, ad esempio, che se nel primo anno sono stati maturati 60 crediti, nei due successivi ne andranno comunque maturati 20 ogni anno, per un totale nel triennio di 100.

Non è possibile riportare i crediti da un triennio al successivo.



MONZA  
E BRIANZA

O  
D  
C  
E  
C

(continua)



# Come si calcolano i crediti formativi necessari?

(segue)

Per il biennio 2006-2007 si ritiene correttamente adempiuto l'obbligo di formazione professionale continua quando l'iscritto abbia maturato il requisito minimo di 20 crediti formativi - di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale - per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (art. 12 reg.).



(continua)

# Come si calcolano i crediti formativi necessari?

(segue)

La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all'entrata in vigore del Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. In particolare il Regolamento vigente per i ragionieri commercialisti non prevedeva sanzioni per il periodo previgente il 1/1/2008 in caso di mancato raggiungimento del minimo obbligatorio. Non è più quindi più valida l'originaria regolamentazione prevista per il periodo transitorio dal regolamento approvato 15 giugno 2008.



(continua)

# Come si calcolano i crediti formativi necessari?

(segue)

È possibile riassumere la situazione nello schema seguente:

soggetti	periodo valutato	crediti minimi
Tutti gli iscritti all'Odcec (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili)	Triennio 2008-2010	90 di cui 9 in materie c.d. obbligatorie
Iscritti all'ex Odc	Ogni singolo anno del biennio (2006-2007)	20 di cui 3 in materie c.d. obbligatorie (sanzionabile)
Iscritti all'ex Collegio	Ogni singolo anno del biennio (2006-2007)	20 di cui 3 in materie c.d. obbligatorie (non sanzionabile)



# È possibile essere esentati dall'obbligo?

L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- maternità, per un anno formativo;
- servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.



# È possibile essere esentati dall'obbligo?

(segue)

- L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.
- I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
- Gli iscritti all'Albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo annodi età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale.



# Quali conseguenze ha l'esonero sui tirocinanti?

Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 non potrà, per il periodo corrispondente all'impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto all'albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi:

- per "servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall'Italia, cause tutte che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi";
- per cause di "forza maggiore", che provochi anche un'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi.

In questi casi il Consiglio, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio e avvisare il professionista di quanto previsto dal precedente comma.

Una volta accolta la richiesta, il Consiglio provvederà

immediatamente a darne notizia al tirocinante.



# Come si devono comportare i nuovi iscritti?

Per i nuovi iscritti all'Albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. I crediti formativi acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Comunque, l'Ordine potrà valutare positivamente, per altre finalità (comunicazioni al tribunale, annotazioni nell'Albo ecc.), l'acquisizione di crediti formativi da parte dell'iscritto nel periodo in cui è esentato dall'obbligo.

L'esonero per il primo anno di iscrizione non è applicabile nel caso di una cancellazione e successiva reinscrizione.



# Che cosa succede a chi non rispetta l'obbligo?

Il mancato adempimento è sanzionato come ogni altra violazione dei doveri professionali.

L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss, del d.lgs. 139/2005 con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. Inoltre il mancato adempimento ha conseguenze sui trasferimenti (art. 6 reg.) e sulla possibilità di avere tirocinanti (art. 5 reg.).

Va ricordato anche che il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 139/2005.

(continua)



# Che cosa succede a chi non rispetta l'obbligo?

(segue)

In prospettiva premiante, L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste, bollettino di informazione, sito internet o comunicazioni a istituzioni ed enti terzi (art. 10 reg.). Inoltre l'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da visita ecc.).



# Che cosa fa l'Ordine per favorire l'adempimento dell'obbligo formativo e ridurre al minimo, l'onere economico per l'iscritto?

*L'Ordine favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno 60 crediti (art. 6 reg.).*

